

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 agosto 2013

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro

(BCE/2013/31)

(2014/33/UE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC») dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea (BCE) e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.
- (2) L'articolo 1 della decisione BCE/2013/20, del 21 giugno 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro<sup>(1)</sup> dispone che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritta della BCE a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (3) La decisione BCE/2013/28, del 29 agosto 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali na-

zionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea<sup>(2)</sup> dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito «schema di capitale»), in conformità all'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di capitale adeguato (di seguito «ponderazioni»).

- (4) Il capitale sottoscritto della BCE, a partire dal 1° gennaio 2014, sarà pari a 10 825 007 069,61 EUR.
- (5) Lo schema di capitale adeguato necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/20 a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all'area dell'euro sono tenute a versare a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

**Misura e forma del capitale sottoscritto e versato**

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritta della BCE a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tenendo conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione BCE/2013/28, ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

(in EUR)

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1° gennaio 2014	Capitale versato al 1° gennaio 2014
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	92 986 810,73	3 487 005,40
Česká národní banka	174 011 988,64	6 525 449,57
Danmarks Nationalbank	161 000 330,15	6 037 512,38
Hrvatska narodna banka	65 199 017,58	2 444 963,16
Lietuvos bankas	44 728 929,21	1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank	149 363 447,55	5 601 129,28

<sup>(1)</sup> GU L 187 del 6.7.2013, pag. 25.<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(in EUR)

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1° gennaio 2014	Capitale versato al 1° gennaio 2014
Narodowy Bank Polski	554 565 112,18	20 796 191,71
Banca Națională a României	281 709 983,98	10 564 124,40
Sveriges riksbank	246 041 585,69	9 226 559,46
Bank of England	1 480 243 941,72	55 509 147,81

*Articolo 2***Adeguamento del capitale versato**

1. Dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2013/20, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2013, ciascuna di esse, in alternativa, trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell'articolo 1.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità con la decisione BCE/2013/29, del 29 agosto 2013, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3***Entrata in vigore e abrogazione**

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. La Decisione BCE/2013/20 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2013/20 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 agosto 2013

*Il presidente della BCE*  
Mario DRAGHI

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.